

COMUNE DI SAN FILIPPO DEL MELA

CAP 98044

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

CCP 11170982

C.F. 00148160831

FAX 0909391847



COPIA DETERMINAZIONE DEL SINDACO N. 13 DEL 05-09-2019

PERSONALE

Oggetto: Incarico di esperto a titolo gratuito conferito dal Sindaco al Dott. Scalzo Andrea ai sensi dell'art.14 della L.R. n. 7/92 e ss.mm.ii.

L'anno duemiladiciannove il giorno cinque del mese di settembre, nella sede Municipale:

IL SINDACO AVV. PINO GIOVANNI

PREMESSO che il Sindaco, per l'espletamento di attività connesse alle materie di sua competenza, può conferire incarichi a tempo determinato che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all'Amministrazione (art. 14 L.R. n. 7/92, modificato dall'art. 42 della L.R. 26/93, dall'art. 4 della L.R. 38/94, integrato dall'art. 6, comma 1, della L.R. 41/96 e modificato dall'art. 48, comma 1 della L.R. 6/97);

CHE ai sensi del medesimo articolo gli esperti nominati devono essere dotati di documentata professionalità;

CHE detti incarichi non possono costituire rapporto di pubblico impiego, potendo per converso assumere la forma dell'incarico professionale;

RICHIAMATO l'orientamento della Corte dei Conti e in particolare la sentenza della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana n. 3123/2007, confermata dalla successiva sentenza della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale di appello per la Regione Siciliana, n. 334/A/2008;

CONSIDERATO che con le sentenze citate il Giudice Contabile ha affermato:

- a) è ribadito che, ai sensi dell'art. 15, lettera "o", dello Statuto, la Regione Siciliana ha legislazione esclusiva in materia di "regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative";
- b) il Sindaco, pertanto, al quale spettano oltre i precisi compiti appositamente attribuiti dalla legge anche quelli che per legge e statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza del Consiglio Comunale, della Giunta Municipale, degli organi di decentramento, del Segretario e dei Dirigenti, ha la facoltà, per l'attuazione del proprio programma di governo, di cui risponde direttamente nei confronti dei cittadini, di nominare esperti di specifica competenza,

indipendentemente dal fatto che sussista apposita struttura amministrativo - burocratica di supporto (Corte dei Conti, Sezione Sicilia, n. 27/2001, n. 38/2001 e n. 3555/2004);

c) vi è differenza ontologica tra le "collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità" previste dall'art. 51, comma 7, della legge 8 giugno 1990, n. 142 (oggi articolo 110, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), recepito dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, e gli incarichi di cui all'articolo 14 della legge regionale n. 7/1992;

d) la norma, a cagione del rapporto strettamente fiduciario tra il Sindaco e gli esperti, non prevede alcun obbligo per il Capo dell'Amministrazione Comunale di verificare, preventivamente, la sussistenza o meno all'interno dell'organizzazione burocratica amministrativa di soggetti che posseggano i requisiti professionali per assolvere ai compiti oggetto dell'incarico esterno; del resto, la circostanza che l'incarico di esperto debba essere conferito solo per fini istituzionali, unitamente al rispetto del limite numerico, dell'importo massimo della retribuzione, dell'effettività della prestazione svolta, nonché della specifica professionalità richiesta, costituiscono limiti stringenti che evitano il trasmodare in esercizio arbitrario di una facoltà concessa all'organo politico dell'ente locale;

PRECISATO CHE:

- l'incarico di esperto a titolo gratuito non rientra tra quelli per studio, ricerca e consulenza e che pertanto non è sottoposto ai vincoli previsti dall'art.3, commi 55 e 56, della Legge n.244/2007 (finanziaria 2008);

- la nomina a titolo gratuito non concorre nella determinazione del numero massimo di tre esperti designabili dal Sindaco ai termini dell'art. 14 della Legge Regionale n.7 del 1992 e successive modifiche ed integrazioni;

RILEVATA, pertanto, nell'interesse pubblico dell'Ente e al fine di attuare con maggiore celerità, efficacia ed economicità il programma politico dell'amministrazione, l'opportunità di avvalersi della qualificata collaborazione professionale esterna di un esperto in materia di miglioramento infrastrutture rurali, Politiche per la Green Economy – Politiche Energetiche – e Politiche cimiteriali al fine di meglio poter affrontare le relative specifiche problematiche, al fine di essere supportato nelle scelte programmatiche e poter definire progettualità di sviluppo, valorizzazione con le conseguenziali ricadute positive sul territorio e l'intera comunità;

ACCLARATO CHE in particolare l'Amministrazione Comunale ha necessità di porre in essere azioni mirate per l'espletamento delle attività connesse alle politiche comunali in materia di infrastrutture rurali, Politiche per la Green Economy – Politiche Energetiche – e Politiche cimiteriali, attesa la complessità e specificità della materia, si rende necessario un supplemento in termini di competenza e professionalità al fine di garantire all'organo politico il supporto necessario per una razionale pianificazione e per l'espletamento delle attività connesse al censimento e valorizzazione dei beni culturali nell'ottica di attuare gli obiettivi fissati nel programma elettorale con il preminente scopo di realizzare l'interesse pubblico allo stesso sotteso;

CHE nella suddetta attività risulta necessario avvalersi di una collaborazione professionale esterna di un esperto in materia, al fine di individuare le soluzioni più adeguate per garantire un pieno sfruttamento di ogni risorsa disponibile attraverso un'attività programmatica razionale ed organica;

ATTESO, altresì, che la Corte dei Conti Sez. Consultiva, a seguito di richiesta, in merito all'applicabilità dell'art. 6, comma 7 del D.L. 78/2010 convertito nella L.122/2010 nel caso di nomina da parte del Sindaco di esperti ex art. 14 della L.R.7/92 (ex art. 35 L.R.9/86), ha fornito parere con la deliberazione n. 21/2011/SS.RR.Par. affermando che: quanto agli "esperti ex art. 14 L.R. 7/92 (ex art. 35 L.R. 9/1986) trattasi, in sostanza, di consulenti nominati dal Sindaco (Presidente) al fine di coadiuvare lo stesso nell'attività di programmazione e di indirizzo dell'attività amministrativa, tipica dell'Organo di direzione politica, e come tale estranea allo svolgimento di

funzioni di natura gestionale, affidate ai dirigenti ed al personale amministrativo (in tal senso anche le Sezioni Riunite per la Regione Siciliana delibera n. 28/2008/SS.RR./CONS.). L'inerenza dell'attività degli esperti del Sindaco alla funzione di governo, come sopra specificata, fa sì, ad avviso delle Sezioni Riunite, che gli stessi non siano assimilabili tout court ai consulenti esterni che ove ricorrano le condizioni richieste dalla legislazione di settore, sono nominati per la formulazione e lo studio di soluzioni che si pongono a latere dell'attività gestionale ed amministrativa";

CHE la soluzione prospettata risulta peraltro avvalorata dal tenore letterale della norma (art. 6 comma 7 della legge 122/2010) laddove la stessa, riferendo i motivi della limitazione prevista all'esigenza di "valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni", appare escludere le ipotesi in cui l'attività di supporto, come nel caso che si esamina, faccia riferimento ad attività estranee alla sfera gestionale ed amministrativa tipicamente affidata ai dipendenti dell'amministrazione;

ATTESO che la natura dell'incarico da conferire si dimostra di tipo fiduciario ferme restando le competenze e l'esperienza richiesta per il ruolo da ricoprire;

RITENUTO pertanto di potere conferire per tutta la durata del mandato del Sindaco, l'incarico di Esperto al Dr. Geom. Scalzo Antonio Andrea, nato a San Filippo del Mela il 12.07.1948, il quale risulta in possesso dei requisiti idonei allo scopo, come si evince dal curriculum vitae, dal quale si rileva l'alto grado di professionalità ed esperienza acquisita nel settore oggetto dell'incarico;

DATO ATTO che appare opportuno continuare ad avvalersi del supporto del Dr. Geom. Antonio Andrea Scalzo, in considerazione della esperienza maturata e della comprovata competenza;

PRESO ATTO CHE, ai fini del conferimento dell'incarico di cui trattasi, dall'esame del curriculum non emergono situazioni di conflittualità con gli interessi del Comune di San Filippo del Mela;

VISTO il D.L. 66/2014, convertito con modifiche ed integrazioni in L. 89/2014;

VISTO l'Ordinamento enti locali vigente nella Regione Siciliana;

VISTO il Tuel;

VISTO il Regolamento degli uffici e servizi;

VISTO lo Statuto;

DETERMINA

- Di conferire ai sensi dell'art.14 della legge n.7/1992 e s.m.i., al Dr. Geom. Scalzo Antonio Andrea nato a San Filippo del Mela il 12.07.1948, in possesso dei requisiti idonei allo scopo, come si evince dal curriculum vitae, l'incarico di esperto a titolo gratuito in materia di infrastrutture rurali, Politiche per la Green Economy – Politiche Energetiche – e Politiche cimiteriali, con il compito di coadiuvare il Sindaco e collaborare con l'Amministrazione Comunale al fine di fornire adeguato supporto nelle scelte programmatiche future afferenti le materie oggetto dell'incarico;
- Di precisare che, per volontà delle parti, il suddetto incarico è a titolo gratuito senza nulla a pretendere né come compenso né come rimborso spese;
- Di dare atto che l'esperto incaricato è obbligato a relazionare al Sindaco sul rispetto degli obiettivi prefissati;
- Di dare atto che l'incarico conferito con il presente provvedimento: a) non costituisce rapporto di

pubblico impiego; b) avrà durata pari a quella del mandato del Sindaco a decorrere dalla data di accettazione ed è, comunque, revocabile in ogni momento a giudizio discrezionale dello scrivente Sindaco;

- Di precisare che per l'espletamento delle sue funzioni il Comune fornirà all'esperto tutti i documenti necessari. A tal fine l'esperto potrà accedere agli uffici comunali per prendere visione o richiedere copia di atti e provvedimenti, richiedere informazioni su pratiche di ufficio e sullo stato delle stesse, intrattenere rapporti con i funzionari comunali e i responsabili di procedimento, per lo studio, l'approfondimento e l'esame di particolari problematiche connesse esclusivamente all'incarico e alla realizzazione dei programmi e dei progetti dell'Amministrazione Comunale, nonché con tutte le altre Amministrazioni o Enti che trattano la materia oggetto dell'incarico e richiedere agli Assessori competenti e agli uffici del Comune ogni opportuna e necessaria collaborazione;

- Di precisare che l'incaricato è tenuto ad osservare il segreto d'Ufficio su tutte le informazioni e notizie di cui venga a conoscenza in ragione delle funzioni attribuite;

- Di trasmettere copia del presente atto al Segretario Generale, al Presidente del Consiglio Comunale, e ai Responsabili di Area.

- Di disporre a cura dell'Ufficio di Segreteria la pubblicazione della presente all'Albo pretorio e nella sezione dell'Amministrazione Trasparente.

San Filippo del Mela,

**Il Sindaco
Avv. Giovanni Pino**

Su attestazione del messo Comunale si certifica che la presente determinazione è stata affissa all'Albo pretorio di questo Comune a partire dal giorno 06-09-2019 per 15 giorni consecutivi.

Addì 06-09-2019

IL MESSO COMUNALE
Domenica Sottile

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Piraino Chiara

COPIA CONFORME

Li, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Piraino Chiara